adempimento in capo alle medesime degli obblighi di programmazione derivanti dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n° 122;

RITENUTO che una breve proroga del termine di entrata in vigore della delibera 54/03/CONS possa contribuire a rendere più agevole e corretta la compilazione del foglio del registro da parte delle emittenti e, in tal modo, possa essere facilitata l'attività di vigilanza dell'Autorità;

RITENUTO, altresì, opportuno predisporre una serie di istruzioni per la compilazione del foglio di registro da pubblicare nel sito Web dell'Autorità e da aggiornare periodicamente, sulla base dei quesiti e delle difficoltà interpretative che potranno essere segnalate dalle emittenti radiotelevisive nazionali e locali;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Vigilanza e Controllo;

UDITA la relazione del Commissario Alessandro Luciano;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il termine per l'entrata in vigore della delibera 54/03/CONS è prorogato al 15 settembre 2003.

2. La compilazione della colonna "*Autoproduzione/eteroproduzione*" del registro di cui all'allegato A della delibera 54/03/CONS potrà essere effettuata con cadenza mensile.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito Web dell'Autorità, www.agcom.it, insieme alle istruzioni per la compilazione del foglio del registro.

Napoli, li 14 maggio 2003

Il Commissario relatore
ALESSANDRO LUCIANO

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

PAGINA BIANCA

POSIZIONI DOMINANTI

DELIBERA N. 212/02/CONS
ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DEL SETTORE TELEVISIVO NEL TRIENNIO 1998-2000

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 3 luglio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 2;

VISTA la propria delibera n. 26/99 recante "Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.A., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata" e, in particolare, l'art. 1, comma 28";

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999 n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed, in particolare, l'art. 3, comma 2;

VISTA l'indagine avviata ai sensi della propria delibera del 13 giugno 2000, n. 365, volta ad accertare le condizioni attuali e i possibili sviluppi futuri del settore televisivo, sotto il profilo del pluralismo e della concorrenza, con particolare riferimento alla distribuzione delle risorse tecnologiche ed economiche, all'accesso ai fattori di produzione, al numero delle imprese, alla loro dimensione e alla loro audience, tenendo anche conto delle evoluzioni in atto e previste della multimedialità e delle tecnologie digitali, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 249/97;

VISTA la propria delibera del 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS, e successive modificazioni e integrazioni, recante approvazione del "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

CONSIDERATI i dati trasmessi dagli operatori del settore attraverso l'Informativa di sistema di cui alla citata legge 23 dicembre 1996, n. 650;

CONSIDERATA l'analisi relativa alle risorse economiche del settore televisivo per gli anni 1998-2000 predisposta dal Dipartimento vigilanza e controllo, in base alle quale potrebbe configurarsi un infrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della sopra citata legge n.249/97 ;

RITENUTO di avviare a tale fine un'apposita istruttoria secondo le modalità previste dall'art. 4 del sopra richiamato regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità avvia un'istruttoria finalizzata ad un'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio 1998-2000, ai fini dell'accertamento dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/97.

2. Il responsabile del procedimento è l'avv. Gilberto Nava, che si avvale del supporto del Servizio analisi economiche e di mercato.

3. La partecipazione al procedimento dei soggetti interessati è ammessa secondo le modalità previste all'art. 5 del Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni di cui in premessa.

4. L'istruttoria si conclude entro 120 giorni.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 3 luglio 2002

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 13/03/CONS
CONCLUSIONE DELL'ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE NEL SETTORE TELEVISIVO NEL TRIENNIO 1998-2000 AVVIATA AI SENSI DELLA DELIBERA N. 212/02/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 9 gennaio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78;

VISTA la propria delibera n. 26/99 recante "Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la propria delibera 365/00/CONS, recante "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 247/97", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 163 del 14 luglio 2000;

VISTA la propria delibera 212/02/CONS del 3 luglio 2002, recante "Analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio 1998-2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 10 agosto 2002;

CONSIDERATI i dati raccolti attraverso l'operato della società AC Nielsen Italia S.p.a. concernenti la distribuzione delle risorse nel settore televisivo negli anni 1998 e 1999;

CONSIDERATI i dati raccolti attraverso l'Informativa di Sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.A., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata";

VISTE le risposte delle società Telepiù S.p.A. e Stream S.p.A. alla richiesta di informazioni inviata dall'Autorità in data 31 ottobre 2002;

UDITE in audizione la società Centro Europa 7 S.r.l., in data 14 novembre 2002, e le società Multithematique Italia S.p.A., Cairo TV S.p.A., Gruppo Telepiù e Stream S.p.A., in data 9 dicembre 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. I dati relativi al triennio 1998-2000 e la delibera 212/02/CONS

La competenza sull'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo è attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale fornisce i criteri per individuare le ipotesi di posizioni dominanti vietate ed attribuisce all'Autorità i poteri necessari per impedirne la formazione o rimuoverle.

La prima verifica sull'eventuale sussistenza di posizioni dominanti vietate nel settore radiotelevisivo italiano, facente riferimento alla situazione del mercato televisivo nell'anno 1997, è stata conclusa dall'Autorità nel giugno 2000.

Nel corso dell'anno 2001 l'Autorità ha provveduto ad acquisire i dati relativi alla raccolta delle risorse economiche da parte delle emittenti nazionali relativi al 1998 e 1999; nel 2002, inoltre, essa ha ottenuto la disponibilità definitiva dei dati relativi all'anno 2000, così da essere in grado, come indicato nella relazione annuale al Parlamento per l'anno 2001, di compiere una valutazione sull'eventuale sussistenza di posizioni dominanti concernente l'intero triennio 1998-2000, maggiormente rappresentativa dei reali andamenti di distribuzione di tali risorse di quanto possa esserlo l'analisi condotta sulla base di un singolo anno.

La citata raccolta dei dati sulla distribuzione delle risorse economiche per il triennio 1998-2000, inquadrabile nella complessiva attività di monitoraggio dell'Autorità ha reso necessari ulteriori approfondimenti, al fine di addivenire ad una esatta determinazione delle quote di mercato degli operatori. Detti approfondimenti hanno riguardato, in particolare, le dinamiche evolutive del settore della televisione a pagamento con riferimento anche alla distribuzione delle risorse all'interno dei gruppi proprietari d'emittenti. Un'ulteriore fase di approfondimento di tipo squisitamente metodologico appariva infine opportuna rispetto al monitoraggio triennale, allo scopo di effettuare il computo delle quote di mercato per il periodo 1998-2000 con la stessa metodologia adottata nella istruttoria sui dati 1997.

La delibera 212/02/CONS del 3 luglio 2002 è finalizzata, come recita il comma 1 dell'articolo 1, "*ad una analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio 1998-2000, ai fini dell'accertamento dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui*

all'articolo 2 della legge 249/97". Ciò al fine di acquisire una base dati omogenea allo scopo di accertare, avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8 dell'articolo 2 della legge n. 249/97, l'eventuale formarsi di posizioni dominanti vietate ai sensi del comma 7 dell'art. 2.

2. Le fonti informative

A partire dall'anno del proprio insediamento, l'Autorità ha commissionato alla società AC NIELSEN ITALIA SPA gli studi aventi per oggetto la rilevazione delle risorse economiche del settore televisivo italiano. La AC NIELSEN ha svolto tre studi con riferimento agli anni 1997, 1998 e 1999. Lo studio della AC NIELSEN sulle entrate del "*Mercato televisivo nel 1997*" ha costituito il presupposto della determinazione delle quote di mercato nella delibera 365/00/CONS. Parimenti, anche l'analisi triennale oggetto della presente delibera, si è avvalsa, per gli anni 1998 e 1999, dei rapporti prodotti dalla società AC Nielsen. Gli studi 1998 e 1999 sono stati condotti con la medesima metodologia: lo strumento, predisposto dall'Autorità ed adottato da AC Nielsen per compiere la rilevazione è stato quello del questionario scritto, veicolato da lettere inviate a tutte le emittenti televisive ed alle concessionarie di pubblicità presenti sul territorio nazionale; alle società oggetto d'indagine è stata chiesta un'autocertificazione della corrispondenza dei dati trasmessi con le poste iscritte in bilancio. La società AC Nielsen ha poi curato il processo di controllo ed elaborazione dei dati producendo gli studi di cui sopra.

Diversamente, con riferimento all'anno 2000, l'attività di rilevazione delle risorse economiche del settore televisivo è stata effettuata direttamente dall'Autorità, elaborando i dati trasmessi dagli operatori attraverso l'Informativa di Sistema di cui alla legge 23 dicembre 1996, n° 650. La disciplina dell'Informativa di Sistema, in base alla quale sono stati acquisiti i dati del 2000, è stata introdotta dal Decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, così come modificato dalla delibera 194/01/CONS pubblicata nella G.U.R.I. n. 115 del 19 maggio 2001. Per quanto attiene ai processi di controllo dei dati acquisiti, l'Informativa di Sistema è stata realizzata con modalità tali per cui i modelli economici devono rispettare dei criteri di quadratura contabile e devono rispondere al contenuto dei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico pubblicati in bilancio. Rispondenza ai dati di bilancio e quadratura contabile sono stati i principali sistemi di controllo adottati per verificare la correttezza dei dati trasmessi. Per i principali operatori, al di là dei meri prospetti contabili, è stata verificata la coerenza dei dati trasmessi con riferimento all'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e consolidati.

Sul piano della coerenza dei risultati espressi nell'arco del triennio, si sottolinea che la fonte AC NIELSEN e la fonte Informativa di Sistema dell'Autorità, per quanto diverse, si caratterizzano per una sostanziale analogia nei metodi di rilevazione. Tale analogia può essere apprezzata prendendo in esame due profili qualificanti delle rispettive ricerche:

- la tipologia di soggetti rilevati;
- la tipologia di informazioni richieste agli operatori.

I soggetti rilevati sono stati, in entrambi i casi, l'insieme delle emittenti televisive (concessionarie o autorizzate) e delle concessionarie di pubblicità operanti sul territorio nazionale. Rispetto a questo insieme, sono stati presi in considerazione i soggetti che nell'ambito del mercato televisivo raccolgono risorse economiche, escludendo pertanto quelle imprese, per lo più *no profit*, le quali hanno dichiarato di non produrre ricavi nelle poste contabili oggetto di rilevazione. Anche sotto il profilo delle informazioni richieste si segnala una sostanziale corrispondenza fra il questionario elaborato da AC NIELSEN ed i modelli di Informativa di Sistema per l'anno 2000. Questa corrispondenza deriva dal fatto che entrambi i modelli sono stati costruiti ricalcando fedelmente il dettato normativo dall'art. 2 della legge n. 249/97.

Nei casi in cui l'analisi dei dati ha evidenziato delle incongruenze, sono stati contattati direttamente gli operatori per un supplemento di informazioni. Ove ciò non sia stato possibile, al fine di

ottenere i dati sulla raccolta di risorse economiche, si è fatto ricorso a procedimenti di stima, che comunque hanno inciso in modo marginale sulle risultanze finali delle analisi. Si può pertanto concludere nel ritenere che le analogie fra le due fonti di rilevazione hanno consentito all'Autorità di avviare l'analisi dei dati del triennio partendo da una base omogenea.

3. Analisi dei dati nel triennio 1998-2000

Il punto di partenza di questa fase del procedimento istruttorio, come già accennato in precedenza, sono state le fonti AC Nielsen (1998-99) ed Informativa di Sistema (2000). Su tale base dati, l'Autorità ha effettuato diverse attività di controllo:

- La prima verifica ha mirato ad uniformare i criteri di valutazione (stime, classificazione delle risorse, ecc.) delle fonti AC Nielsen ed Informativa di Sistema, onde rendere possibile la comparazione dei dati anche in relazione alle tendenze del triennio.
- Un secondo tipo di verifica, di tipo metodologico, ha avuto come obiettivo quello di uniformare le modalità di calcolo e di allocazione delle singole poste contabili ai criteri utilizzati dall'Autorità nella istruttoria di cui alla delibera 365/00/CONS. Tale attività è stata svolta al fine di comparare le quote di mercato del periodo 1998-2000 con le quote di mercato determinate nell'istruttoria per l'anno 1997.
- La terza verifica ha riguardato il confronto delle informazioni desunte dagli studi AC Nielsen ed Informativa di Sistema con i bilanci d'esercizio1 delle principali imprese oggetto di rilevazione.
- L'ultimo controllo ha riguardato la conformità delle elaborazioni rispetto alle fonti originarie di informazione, al fine di evitare che vi fossero errori materiali nel trasferimento delle informazioni dalle fonti originarie all'elaborazioni. Detto controllo ha dato esiti negativi.

Queste attività di analisi hanno permesso di riscontrare differenti aspetti rilevanti che si vanno ad esporre di seguito.

Come già nel 1997, anche nel corso del triennio 1998-2000, le emittenti televisive RAI S.P.A. e RTI S.P.A hanno effettuato la raccolta pubblicitaria, rispettivamente, attraverso le concessionarie SIPRA S.P.A. e PUBLITALIA '80 S.P.A. I ricavi di tali soggetti sono stati pertanto computati con i medesimi criteri di cui alla delibera 365/00/CONS.

L'emittente TV INTERNAZIONALE S.P.A., oggi editrice del canale "LA7", non ha conseguito ricavi da vendita di pubblicità nel corso del 1998; per l'esercizio 1999 sono iscritti a bilancio 39,9 miliardi di lire di raccolta pubblicitaria, intermediati dalla concessionaria di pubblicità CECCHI GORI ADVERTISING S.R.L. L'emittente ha ricevuto 29,2 e 21,7 miliardi di lire, rispettivamente negli esercizi 1998 e 1999, come contributo per il servizio di irradiazione del segnale della società monegasca TELEMONTECARLO S.A.M.; tale rapporto si è interrotto in data 28 luglio 1999. I ricavi da emissione del segnale non sono stati imputati come proventi all'emittente TV INTERNAZIONALE S.P.A.; viceversa, i ricavi di CECCHI GORI ADVERTISING S.R.L. sono stati valutati al lordo della quota di competenza dell'emittente monegasca.

Nel triennio in esame la concessionaria CAIRO TV S.P.A. ha avuto un rapporto di sub-concessione con la società CAIRO PUBBLICITÀ S.P.A., appartenente al medesimo gruppo, in virtù del quale quest'ultima società ha effettuato parte della raccolta pubblicitaria salvo poi retrocedere una quota di proventi a Cairo TV. Le due società sono state pertanto valutate su base consolidata.

(1) Sul piano metodologico è noto che lo schema di Conto Economico del bilancio d'esercizio, dettato dalla disciplina civilistica, non consente di dare evidenza ai ricavi secondo una classificazione funzionale al tipo di analisi in oggetto. Pur tuttavia, le principali imprese riportano nella Relazione sulla gestione nonché nella Nota Integrativa una riclassifica del valore della produzione ed altri dati di dettaglio che hanno consentito di effettuare i necessari controlli in merito alla poste contabili oggetto di rilevazione. Si è ricorso all'analisi dei bilanci d'esercizio e consolidati anche nei casi in cui fosse necessario un maggior grado di approfondimento rispetto alla distribuzione dei flussi economici all'interno dei gruppi.

Un cenno particolare merita la rilevazione delle risorse economiche delle televisioni a pagamento, che ha richiesto una scelta metodologica diversa da quella adottata per le emittenti terrestri in chiaro. In sintesi, si è proceduto in base ad un duplice criterio: la raccolta di ricavi da abbonamento generata dal mercato è stata rilevata solo in capo alle imprese che gestiscono la piattaforma (Stream o Telepiù) Poiché queste ultime intermediano il 100% di questa tipologia di ricavi, infatti, imputare i volumi di raccolta degli abbonamenti anche alle imprese che trasmettono sulla piattaforma (le quali sostanzialmente vendono la loro programmazione all'emittente) avrebbe significato duplicare i proventi del mercato. Viceversa, la raccolta di pubblicità è stata rilevata in capo ai singoli titolari di autorizzazione poiché la stessa non viene intermediata dall'impresa che gestisce la piattaforma, ma segue una logica commerciale analoga a quella consolidata per la vendita di pubblicità sulle televisioni terrestri in chiaro. Entrambi i criteri, come si dirà in seguito, sono stati vagliati in sede di audizioni ed avallati dagli operatori.

L'esigenza di imputare tutti i ricavi da raccolta di abbonamenti in capo a due soli soggetti, ha richiesto per il gruppo Telepiù un approfondimento di analisi ed una serie di valutazioni che si discostano dallo studio fondato sui dati di AC Nielsen e dell'Informativa di Sistema. Queste fonti, infatti, erano orientate alla rilevazione dei proventi raccolti dalle sole emittenti titolari di concessione o autorizzazione. Un simile approccio non consentiva, nel caso del gruppo Telepiù, di pervenire ad una corretta determinazione delle risorse, dal momento che i ricavi da offerte televisive a pagamento vengono intermediati da una società del gruppo che funge da concessionaria per la vendita di abbonamenti. La società *de qua* denominata ATENA SERVIZI S.P.A. (di seguito Atena) e controllata al 100% da TELEPIÙ SPA rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano e di fatto non svolge attività di emittenza televisiva (né è titolare di concessione o autorizzazione alle trasmissioni) e pertanto non è stata rilevata nel monitoraggio triennale. Pur tuttavia, allo scopo di addivenire ad una esatta determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 2 comma 8, lett. a) della legge n. 249/97, l'Autorità ha ritenuto necessario approfondire il ruolo di Atena. A tal proposito, è stata condotta un'analisi sui bilanci delle società del gruppo Telepiù, volta ad individuare come si distribuissero le risorse all'interno del gruppo. La tabella seguente illustra sinteticamente i risultati di queste analisi.

GRUPPO TELEPIÙ [2]	(valori in lire/miliardi)		
	1998	***1999***	***2000***
Europa TV			
Abb. quota retrocessa	392	407	476
Abb. verso terzi	13	1	1
Pubblicità	23	28	31
Totale	**428**	**436**	**508**
Prima TV			
Abb. quota retrocessa	135	108	97
Abb. verso terzi	0	0	0
Pubblicità	0	6	6
- di cui infragruppo	0	4	0
valore di consolidamento	0	3	0
Totale	**135**	**111**	**104**
Atena Servizi			
Pubblicità	0	7	9
- di cui infragruppo	0	2	0
valore di consolidamento	0	5	9
Ricavi da abbonamenti	594	812	1.051
Quota retrocessa	528	515	573
Netto abbonamenti	**66**	**297**	**478**

fonte: bilanci delle società

(2) I totali possono non corrispondere alla somma degli addendi a causa degli arrotondamenti delle cifre decimali.

Come si nota dalla tabella, Atena Servizi percepisce l'insieme dei ricavi da abbonamenti del gruppo Telepiù, salvo poi retrocedere agli editori (Europa Tv e Prima Tv) le quote di loro competenza. Il netto abbonamenti rappresenta la quota di competenza di Atena Servizi, la quale peraltro è notevolmente cresciuta nel corso del triennio passando dall'11% al 45% sulla raccolta lorda.

Questa allocazione dei ricavi all'interno del gruppo si spiega in quanto Atena è di fatto, nei confronti dei clienti, il soggetto "titolare" dell'offerta televisiva a pagamento del gruppo Telepiù, per il quale conclude le transazioni inerenti la vendita di abbonamenti. In ragione di questa particolare organizzazione di gruppo ed al fine di pervenire ad una più puntuale valutazione dei proventi raccolti dal gruppo Telepiù, si è ritenuto di includere i ricavi da raccolta di abbonamenti di Atena Servizi nel computo delle risorse afferenti il mercato televisivo. In sintesi, il valore dei proventi riconducibili al gruppo Telepiù è stato determinato dalla somma dei ricavi da attività tipica delle singole società ATENA, PRIMA ed EUROPA, al netto delle partite infragruppo e dei ricavi non afferenti all'attività televisiva.

Anche per valutare il peso della società STREAM SPA si è deciso di procedere con le informazioni contenute nei bilanci. I dati di AC Nielsen e dell'Informativa di Sistema, infatti, presentavano delle leggere difformità riguardanti il contenuto dei ricavi da pay-tv. E' emersa pertanto un duplice esigenza: da un lato quella di rendere omogenei i dati di Stream nel corso del triennio e quindi consentire una valutazione sui trend di mercato; dall'altro, quella di rendere comparabili i dati dei due gestori delle piattaforme. E' stato dunque necessario adottare un criterio univoco di valutazione che poteva discendere solo dalla estrazione dal bilancio d'esercizio delle medesime poste contabili. Ne deriva che, anche per questo soggetto, si è ritenuto corretto di considerare i soli ricavi dell'attività tipica (abbonamenti e pubblicità), escludendo dal computo delle risorse quei ricavi che non derivassero direttamente dall'offerta di trasmissioni televisive.

Come ultima notazione metodologica, si segnala che con riferimento alla gestione della piattaforma di Telepiù non sono stati computati nelle risorse i ricavi derivanti da attività di telecomunicazioni quali l'irradiazione del segnale e la locazione satellitare; adottando così un criterio uniforme rispetto alla citata valutazione afferente al caso di TV INTERNAZIONALE SPA. La natura atipica di questi ricavi è stata confermata in sede di audizione, dove è emerso che essi tra l'altro vengono fatturati esclusivamente da Telepiù e non da Stream. La computazione degli stessi avrebbe pertanto determinato un trattamento asimmetrico nella valutazione dei proventi dei due gestori di piattaforme.

4. Elementi emersi nell'attività istruttoria

Al fine di verificare la correttezza delle valutazioni effettuate nei confronti del gruppo Telepiù e di STREAM S.P.A e, al contempo, determinare con maggior precisione la consistenza dell'intero mercato della televisione a pagamento nel triennio in esame, il Dipartimento vigilanza e controllo ha inviato, in data 31 ottobre 2002, una dettagliata richiesta di informazioni ad entrambi i gestori delle piattaforme per la televisione a pagamento; le risposte dei due operatori, pervenute rispettivamente in data 20 novembre e 4 dicembre c.a., pur dimostrandosi non del tutto esaustive, hanno fornito all'Autorità un quadro più preciso tanto dell'attività svolta da ciascuno di essi quanto dell'identità degli operatori che durante il triennio 1998-2000 ne hanno utilizzato le piattaforme ed i servizi per la trasmissione e la ricezione del segnale via satellite.

Nell'intento di verificare in contraddittorio ed approfondire ulteriormente i dati e le informazioni acquisite, l'Autorità ha convocato in audizione alcuni soggetti attivi nel mercato satellitare: MULTITHEMATIQUE ITALIA S.P.A., CAIRO TV S.P.A., il gruppo Telepiù, STREAM S.P.A. Le audizioni hanno avuto per oggetto le seguenti tematiche:

- la gestione dei rapporti tra le emittenti di canali a diffusione satellitare che trasmettono ad accesso condizionato ed i due gestori delle piattaforme per la tv a pagamento Stream S.p.a e Telepiù S.p.a; in particolare, per quanto concerne quest'ultima piattaforma, è stato chiarito che i rapporti contrattuali tra le emittenti ed il gruppo Telepiù sono gestiti interamente dalla società Atena Servizi S.p.a., la quale remunera la maggior parte dei canali eteroprodotti sulla base di un minimo garantito, variabile secondo la rilevanza del canale, oppure di un fee per subscriber (abbonato),

determinato sulla base della contrattazione privata. Modalità di remunerazione simili sono anche adottate da parte di Stream S.p.a nei confronti dei canali eteroprodotti della sua piattaforma. A differenza di Telepiù, tuttavia, Stream gestisce in proprio i rapporti con le emittenti.

• le modalità di raccolta della pubblicità nel mercato della televisione ad accesso condizionato. A tal fine sono stati chiariti il ruolo delle concessionarie di pubblicità nonché la rilevanza, nel computo delle risorse economiche del mercato, delle commissioni attribuite alle agenzie di intermediazione (il cd. "sconto di agenzia");

• la natura dei servizi strumentali all'irradiazione del segnale quali il *multiplexing*, l'*uplink*, la compressione digitale del segnale, lo *scrumbling* e la modulazione del segnale, offerti dai gestori delle piattaforme ai canali dei loro bouquet. Tale approfondimento è stato decisivo al fine di definire se tali ricavi fossero da computare nelle risorse del mercato ai sensi dell'art. 2, comma 8, lett. a);

• l'opportunità di includere i ricavi da abbonamenti e da pubblicità e di escludere i ricavi per i servizi accessori alla trasmissione del segnale.

5. Computo delle quote di mercato ai sensi dell'art. 2, comma 8, lett. a)

Ai fini della determinazione delle quote di mercato, si è agito in piena conformità rispetto alla metodologia applicata nel corso dell'istruttoria conclusa con la delibera n. 365/00/CONS. Sono stati pertanto calcolati i proventi di ciascun soggetto in rapporto al complesso delle risorse del mercato.

Con riferimento all'interpretazione dei concetti di *proventi,* si richiama la definizione dell'articolo 2, comma 8, lettera a) della legge n. 249/97, secondo cui "*i proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione*".

Per quanto riguarda la definizione del termine "*risorse*", l'Autorità, nella delibera n. 365/00/CONS, ha considerato due diverse ipotesi interpretative di tale concetto: nella prima (per comodità indicata come Ipotesi A), le risorse sono definite come l'insieme dei proventi delle imprese esercenti l'attività televisiva e dai ricavi delle concessionarie di pubblicità, con riferimento alla raccolta effettuata per il settore televisivo; nella seconda (per comodità indicata come Ipotesi B) sono incluse nelle risorse, oltre ai ricavi delle emittenti e delle concessionarie, anche le commissioni d'agenzia. Al fine di evitare soluzioni di continuità rispetto all'interpretazione formulata dalla delibera n. 365/00/CONS, dunque, anche nell'analisi avviata dalla delibera n. 212/02/CONS la determinazione delle quote di mercato è stata effettuata calcolando il volume delle risorse sia al netto che al lordo delle commissioni di agenzia. Anche il metodo adottato per stimare tali commissioni è stato quello utilizzato nella delibera n. 365/00/CONS. Parallelamente, è stato adottato il criterio dell'unità economica, già utilizzato nella delibera n. 365/00/CONS.

In allegato sono presentate 6 tabelle di sintesi che indicano rispettivamente:

• i ricavi delle imprese esercenti l'attività televisiva;

• i ricavi delle imprese esercenti l'attività di concessionaria di pubblicità;

• le risorse del mercato televisivo;

• le quote di mercato delle imprese esercenti l'attività televisiva;

• le quote di mercato delle imprese esercenti l'attività di concessionaria di pubblicità.

• le quote di mercato raccolte dalle unità economiche formate dalle emittenti televisive e dalle concessionarie di pubblicità

CONSIDERATI i dati complessivamente raccolti nella presente istruttoria relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000;

CONSIDERATI, altresì, i risultati delle analisi svolte, come evidenziato nelle tabelle allegate, ai fini dell'accertamento dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/97;

UDITA la relazione del commissario Vincenzo Monaci;

DELIBERA

Art. 1
Conclusione dell'analisi

1. L'attività di analisi sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000 avviata con la delibera 212/02/CONS, si conclude con i risultati indicati nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in allegato.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale e nel sito Web dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 9 gennaio 2003

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

Tabella 1: ricavi delle imprese esercenti l'attività televisiva[3]

Imprese Esercenti l'attività televisiva *(valori espressi in lire/miliardi)*				
		1998	**1999**	**2000**
RAI				
	Pubblicità	1.669	1.852	2.070
	Convenzioni	133	135	134
	Canone netto	2.266	2.322	2.539
	Totale	**4.068**	**4.309**	**4.743**
RTI				
	Pubblicità	2.899	3.185	3.582
	Totale	**2.899**	**3.185**	**3.582**
Telepiù				
	Abbonamenti	606	813	1.052
	Pubblicità	23	31	38
	Totale	630	844	1.090
Stream				
	Abbonamenti	17	60	212
	Pubblicità	-	4	16
	Totale	**17**	**64**	**228**
TV Internazionale + MTV Italia (già Beta TV)				
	Pubblicità	57	79	116
	Totale	**57**	**79**	**116**
Rete A				
	Pubblicità	28	25	25
	Totale	**28**	**25**	**25**
Altre emittenti				
	Pubblicità	468	528	564
	Convenzioni	13	14	13
	Totale	**481**	**542**	**577**
Totale proventi TV		**8.180**	**9.048**	**10.360**

fonte: AC Nielsen - AGCOM

(3) I totali possono non corrispondere alla somma degli addendi a causa degli arrotondamenti delle cifre decimali

Tabella 2: ricavi delle imprese esercenti l'attività di concessionarie di pubblicità[4]

Concessionarie di Pubblicità *(valori espressi in lire/miliardi)*	**1998**	**1999**	**2000**
Publitalia '80			
Ricavi Lordi	3.284	3.613	4.093
Quota retrocessa alle emittenti	2.899	3.185	3.582
Ricavi netti	385	428	511
Sipra			
Ricavi Lordi	1.767	1.961	2.209
Quota retrocessa alle emittenti	1.669	1.852	2.084
Ricavi netti	98	109	125
Cecchi Gori Advertising			
Ricavi Lordi	152	152	135
Quota retrocessa alle emittenti	57	79	116
Ricavi netti	95	73	19
MTV Pubblicità			
Ricavi Lordi	23	58	77
Quota retrocessa alle emittenti	23	25	19
Ricavi netti	0	33	58
Cairo			
Ricavi Lordi	39	51	71
Quota retrocessa alle emittenti	27	41	54
Ricavi netti	12	10	17
P.R.S.			
Ricavi Lordi	24	22	31
Quota retrocessa alle emittenti	16	15	21
Ricavi netti	8	7	10
Altre			
Ricavi Lordi	191	221	248
Quota retrocessa alle emittenti	131	152	163
Ricavi netti	60	69	85
TOTALE			
Ricavi Lordi	**5.480**	**6.078**	**6.864**
Quota retrocessa alle emittenti	**4.822**	**5.349**	**6.039**
Ricavi netti	**658**	**729**	**825**

fonte: AC Nielsen - AGCOM

Tabella 3: risorse del mercato televisivo

Risorse complessive del mercato *(valori espressi in lire/miliardi)*	**1998**	**1999**	**2000**
Totale ricavi delle emittenti	8.180	9.048	10.360
Totale ricavi netti delle concessionarie	658	729	825
Ipotesi A *(Risorse al netto delle commissioni d'agenzia)*	8.838	9.777	11.185
Ipotesi B *(Risorse al lordo delle commissioni d'agenzia)*	9.660	10.688	12.215

fonte: AC Nielsen – AGCOM

(4) I totali possono non corrispondere alla somma degli addendi a causa degli arrotondamenti delle cifre decimali.

Tabella 4: quote di mercato delle imprese esercenti l'attività televisiva

Imprese esercenti l'attività televisiva		1998	1999	2000
RAI				
	Ipotesi A	46,0%	44,1%	42,4%
	Ipotesi B	42,1%	40,3%	38,8%
RTI				
	Ipotesi A	32,8%	32,6%	32,0%
	Ipotesi B	30,0%	29,8%	29,3%
Telepiù				
	Ipotesi A	7,1%	8,6%	9,7%
	Ipotesi B	6,5%	7,9%	8,9%
Stream				
	Ipotesi A	0,2%	0,7%	2,0%
	Ipotesi B	0,2%	0,6%	1,9%
TV Internazionale ñ MTV				
	Ipotesi A	0,6%	0,8%	1,0%
	Ipotesi B	0,6%	0,7%	0,9%
Altre emittenti				
	Ipotesi A	5,4%	5,5%	5,2%
	Ipotesi B	5,0%	5,1%	4,7%

fonte: AC Nielsen – AGCOM

Tabella 5: quote di mercato delle imprese esercenti l'attività di concessionaria di pubblicità

Concessionarie di pubblicità		1998	1999	2000
PUBLITALIA '80 SPA				
	Ipotesi A	37,2%	37,0%	36,6%
	Ipotesi B	34,0%	33,8%	33,5%
SIPRA SPA				
	Ipotesi A	20,0%	20,1%	19,7%
	Ipotesi B	18,3%	18,3%	18,1%
CGA SRL				
	Ipotesi A	1,7%	1,6%	1,2%
	Ipotesi B	1,6%	1,4%	1,1%
MTV PUBBLICITA' SRL				
	Ipotesi A	0,3%	0,6%	0,7%
	Ipotesi B	0,2%	0,5%	0,6%
CAIRO TV SPA				
	Ipotesi A	0,4%	0,5%	0,6%
	Ipotesi B	0,4%	0,5%	0,6%
P.R.S. SRL				
	Ipotesi A	0,3%	0,2%	0,3%
	Ipotesi B	0,2%	0,2%	0,3%
ALTRE				
	Ipotesi A	2,2%	2,3%	2,2%
	Ipotesi B	2,0%	2,1%	2,0%

fonte: AC Nielsen – AGCOM

Tabella 6: quote di mercato raccolte dalle unità economiche nel triennio 1998-2000

Unità economiche	1998	1999	2000
R.A.I. S.p.a.+ SIPRA S.p.a.			
Ricavi complessivi	4.166	4.418	4.868
Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi A)	*47.1%*	*45.2%*	*43.5%*
Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi B)	*43.1%*	*41.3%*	*39.9%*
R.T.I. S.p.a. + PUBLITALIA '80 S.p.a.			
Ricavi complessivi	3.284	3.613	4.093
Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi A)	*37.2%*	*37.0%*	*36.6%*
Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi B)	*34.0%*	*33.8%*	*33.5%*
Altre concessionarie + emittenti			
Ricavi complessivi	1.388	1.746	2.224
Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi A)	*15.7%*	*17.9%*	*19.9%*
Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi B)	*14.4%*	*16.3%*	*18.2%*
Valore del mercato (v. tabella 3)			
Ipotesi A *(Risorse al netto delle commissioni d'agenzia)*	8.838	9.777	11.185
Ipotesi B *(Risorse al lordo delle commissioni d'agenzia)*	9.660	10.688	12.215

fonte: AC Nielsen – AGCOM

DELIBERA N. 14/03/CONS

AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE TELEVISIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 7 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 9 gennaio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78;

VISTA la propria delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, recante "Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 365/00/CONS del 13 giugno 2000, recante "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/97", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 13/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante "Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della delibera 212/02/CONS";

CONSIDERATO che, in un contesto internazionale caratterizzato da un elevato grado di concentrazione del mercato televisivo tipico dei mercati oligopolistici, la situazione italiana ha la connotazione propria del duopolio;

CONSIDERATO che la dinamica competitiva recente, anche alla luce del più ampio processo di convergenza tra i settori dell'*information and communication technologies*, ha confermato le difficoltà degli operatori nuovi entranti ad acquisire quote di audience e di risorse pubblicitarie significative e comunque compatibili con una gestione economica in equilibrio;

CONSIDERATO che, alla luce dei risultati dell'analisi di cui alla delibera n. 13/03/CONS, risulta che le due unità economiche costituite, rispettivamente, da RAI S.P.A. e SIPRA S.p.A. e da R.T.I. S.P.A. e PUBLITALIA S.P.A., hanno raccolto negli anni 1998, 1999 e 2000, proventi per una quota superiore al limite previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera a) della legge 31 luglio 1997, n. 249 e che sia pertanto necessario procedere all'avvio di una istruttoria ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/97;

RITENUTO altresì di procedere alla notifica di avvio dell'istruttoria anche nei confronti della società Mediaset S.p.A. in quanto soggetto controllante delle società R.T.I. S.p.A. e Publitalia S.p.A. ed interessato al procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 3, della delibera 26/99;

UDITA la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci;

DELIBERA

Art. 1
Avvio del procedimento

1. In base ai risultati dell'analisi sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo per il triennio 1998 - 2000, avviata con delibera n. 212/02/CONS e conclusa con delibera n. 13/03/CONS,

è disposto l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nei confronti delle imprese RAI S.p.a., Sipra S.p.a., , R.T.I. S.p.a., Publitalia S.p.a., e Mediaset S.p.a.

2. Il procedimento si svolge secondo le procedure previste dalla citata delibera n. 26/99 ed è finalizzato alla verifica, nel rispetto del principio del contraddittorio, della effettiva sussistenza di posizioni dominanti vietate o comunque lesive del pluralismo e all'adozione degli eventuali provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle stesse.

3. Il responsabile del procedimento è l'avv. Gilberto Nava, direttore del Dipartimento vigilanza e controllo.

4. I soggetti interessati al procedimento potranno parteciparvi secondo le modalità previste dal regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni di cui alla delibera n. 26/99.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito Web dell'Autorità e notificata alle parti.

Roma, 9 gennaio 2003

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 201/03/CONS
PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE TELEVISIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 7 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 giugno 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 2, recante "Divieto di posizioni dominanti";

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78;

VISTA la propria delibera n. 26/99, recante "Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni" e, in particolare, l'articolo 4;

VISTA la propria delibera n. 13/03/CONS, recante "Analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della delibera n. 212/02/CONS";